

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 marzo 2001

Si pubblica normalizzato il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 2616.

Reg. (CE) n. 1493/99 e Reg. (CE) n.1227/2000. Approvazione piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio e disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole. Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo


ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 DIC. 2000

=====

ADDI' **27 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Ciulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....MISSIS



ASSENTI: STORACE - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 2616

Reg. (CE) n. 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000. Approvazione Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio e disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole. (Avviso pubblico).

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
oooooooooooooooooooooooooooo

A PRESENTE DELIBERAZIONE E' PERVENUTA IN DATA:

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000.
Approvazione Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio e disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole. (Avviso Pubblico).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

VISTO l'art. 22, paragrafo 10, dello statuto regionale, che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di adottare nei casi di urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1493 del Consiglio del 31 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare gli articoli da 11 a 15;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, in particolare gli articoli da 12 a 18;

VISTO l'art. 11 che prevede, a favore delle regioni per le quali sia stato compilato l'inventario del potenziale produttivo, un regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha come obiettivi la riconversione varietale, il reimpianto di vigneti obsoleti ed il miglioramento delle tecniche di gestione degli impianti viticoli;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha trasmesso con nota n° 3222 del 30 giugno 2000 all'ex A.I.M.A. (in liquidazione), per il successivo inoltrare ai competenti servizi dell'Unione Europea, l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'art. 19 del Reg. (CE) n° 1227/2000, onde consentire, tra l'altro, ai viticoltori di poter beneficiare delle misure finanziarie, sin dalla prima campagna di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99;

CONSIDERATO che la superficie viticola regionale investita a vigneti è pari a ettari 45.000 e che la stessa è costituita da circa il 25% di impianti di vigneti che non sono più rispondenti alla richiesta di mercato e che comportano alti costi gestionali;

VISTO il documento elaborato dall'Assessorato per le Politiche dell'Agricoltura da titolo "Piano Regionale per la Ristrutturazione e la Riconversione dei vigneti nella Regione Lazio" successivamente indicato come "Piano" nel quale sono stati previsti gli interventi coerenti con i Regolamenti Comunitari sopracitati, nonché le disposizioni operative per consentire ai viticoltori di accedere ai benefici finanziari previsti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n° 1493/1999 la Commissione assegna agli Stati membri la dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi, che tengono conto delle situazioni e delle esigenze specifiche, nonché in funzione dell'obiettivo da raggiungere ed in proporzione al potenziale produttivo viticolo;

CONSIDERATO che è in corso di formalizzazione il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il quale viene assegnato, alla Regione Lazio, per la prima annualità (2000/2001) la somma di L. L. 11.837.338.702 utilizzabile per concedere ai viticoltori aiuti pubblici pari al 50% degli investimenti ammissibili e che tale somma potrà consentire la ristrutturazione e riconversione di ettari 851;

CONSIDERATO che in attesa dell'apposita modulistica che verrà predisposta dall'Organismo pagatore per la corrente annualità 2000/2001 il modello di domanda da utilizzare è quello allegato al "Piano" in argomento;

RITENUTO di approvare il suddetto "Piano" comprensivo delle disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno che come cennato è pari al 50% dell'importo riconosciuto ammissibile dell'investimento, relativo alla ricostituzione e riconversione del vigneto;

CONSIDERATO che il "Piano" allegato al presente provvedimento costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte degli interessati;

RITENUTO che per procedere alla pubblicazione del "Piano" equiparato anche ad Avviso pubblico si rende necessario disporre di un atto di adeguata valenza giuridico-amministrativo, che si individua in una deliberazione della Giunta Regionale con i poteri del Consiglio, a norma del richiamato art. 22, comma 10, dello Statuto Regionale;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 comma 32;

DELIBERA

Con i poteri del Consiglio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 10, dello Statuto Regionale, salvo ratifica;

1. di approvare il Piano Regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Reg. (CE) n° 1493/1999 e del Reg. (CE) n° 1227/2000, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante,
2. di prendere atto che per la prima annualità le risorse assegnate alla Regione Lazio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono di L. 11.837.338.702;
3. di prendere atto che all'erogazione dei contributi previsti provvede l'Organismo pagatore (A.G.E.A.);

Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il presente provvedimento.

La presente Deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della Legge 15.5.97, n° 127;

IL PRESIDENTE: F.to Giorgio Simeoni

IL SEGRETARIO: F.to Dr. Adolfo Papi

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE



Verbale n. 1344/2

Seduta del 22 gennaio 2001

Per la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 2616 del 27 dicembre 2000
LA COMMISSIONE HA CONSENTITO L'ULTERIORE CORSO, CON L'AVVERTENZA CHE
la formulazione di cui all'ultimo comma del punto 3.3 (pag. 31) del piano regionale per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nella Regione Lazio venga intesa nel senso che la
percentuale di contributo, nel limite massimo del 50%, rimanga in ogni caso la stessa, rapportata
ovviamente ai costi ammessi.



IL SEGRETARIO
(Ugo Lodato)

2616
DEL 27 DIC. 2000 W

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE

PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI (Reg. (CE) n. 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000)

Il presente piano consta di n. 48 pagine.



Area B
Produzioni
Il Dirigente
Dr. Alberio PETRETTI

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Tamaritti

**PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE
E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI
(Reg. (CE) n. 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000)**

P R E M E S S A

La nutrita serie di normative comunitarie, finalizzate all'organizzazione comune del mercato (O.C.M.) vitivinicolo, succedutesi con inizio dal Regolamento (CEE) 822/87, ha visto ultimamente l'approvazione del Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, il quale a livello vitivinicolo ha delineato, tra gli altri, i seguenti obiettivi per i prossimi anni:

- ◆ *mantenere un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;*
- ◆ *rendere il settore più competitivo a lungo termine;*
- ◆ *tenere conto delle diversità regionali;*
- ◆ *formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni dei produttori e degli organismi di filiera;*
- ◆ *semplificare, nella misura del possibile, la normativa di settore.*

Le vigenti restrizioni sull'impianto di viti, che hanno consentito in maniera determinante di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio del mercato vitivinicolo, sono destinate ancora a rimanere d'attualità, almeno fino all'anno 2010.

A tal riguardo l'adozione di specifiche azioni, denominate "*Piani di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti*", consentirà di sostenere l'intento di continuare a limitare gli impianti nell'ambito dell'organizzazione del mercato, esercitando in tal modo un effetto diretto sul potenziale produttivo.

La Regione Lazio, cogliendo l'importanza e l'opportunità di utilizzare il regime per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui al citato Reg. 1493/99 e al Reg. CE n. 1227/2000 di attuazione dello stesso, redige un proprio Piano, alla cui stesura hanno dato autorevole apporto anche il prof. Gabriele ANELLI dell'Istituto di Tecnologie Agroalimentari – Università degli Studi della Tuscia – Viterbo ed il Dr. Gaetano CIOLFI dell'Istituto Sperimentale Enologia Asti – Sezione Operativa Periferica – Velletri, che si ringraziano per la collaborazione prestata.

I. ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEL SETTORE VITIVINICOLO

Nell'ultimo decennio la superficie nazionale coltivata a vite si è ridotta notevolmente, passando da oltre Ha 900.000 nel 1992 agli attuali Ha 850.000 circa e la tendenza si è manifestata in modo quasi omogeneo sull'intero territorio nazionale, anche in dipendenza dell'attuazione del Reg. (CEE) n. 1442/98, relativo all'abbandono definitivo, con premio, delle superfici vitate.

Di conseguenza la produzione di vino è passata dai 60.444.000 ettolitri degli anni '90 ai 50.880.000 ettolitri circa dell'ultima annata, di cui hl 11.200.000 di vini a D.O.C.

Nella Regione Lazio il fenomeno ha fatto registrare analogamente un decremento che, in termini di superficie, dai circa Ha 50.000 dei primi anni '90 è passato a circa Ha 45.000 di fine decennio, mentre la produzione del vino dai 3.900.000 circa di ettolitri del '90 si è ridotta ad ettolitri 3.500.000 circa dell'annata 1998, di cui hl 750.000 circa di vini a D.O.C.

Ciò non di meno a tale contrazione produttiva generalizzata ha fatto riscontro un sensibile miglioramento qualitativo sia del prodotto uva che del vino, il che ha indotto negli ultimi anni un conseguente incremento dei prezzi unitari.

Circa i vini a DOC è da sottolineare che il trend evolutivo degli stessi, sebbene positivo, è stato inferiore alle aspettative; più in particolare la produzione di questa categoria di vini, cresciuta a ritmi sostenuti nei primissimi anni dal 1967, ha registrato un andamento decrescente nella prima metà degli anni '80; soltanto a partire dal 1984 ha ripreso ad aumentare in modo pressoché continuo, ma a ritmi più contenuti ed attualmente si evidenzia una relativa staticità.

Nel complesso tale comparto, che rappresenta sostanzialmente la produzione nazionale di qualità, non ha subito negli ultimi anni scarti significativi, dal momento che "i vini da tavola" di pregio, esistenti sul mercato, nella stragrande maggioranza sono commercializzati in quantità relativamente ridotte.

A riguardo delle esportazioni non è da ipotizzare un aumento delle stesse, dato che nei principali paesi terzi, produttori di viti (Australia, Cile, Sud Africa, Argentina, Stati Uniti, Marocco, Europa Orientale, ecc.), non vengono applicate misure per limitare la produzione, le quali al contrario sono aumentate, anche in dipendenza del fatto che ivi sono ammessi procedimenti tecnici, come l'irrigazione, tesa ad accrescere le rese per ettaro, pratiche vietate nella U.E. Detti paesi, inoltre, hanno la possibilità di effettuare nuovi e moderni investimenti, vista l'assenza di una legislazione restrittiva, che vieti, o per lo meno limiti, l'impianto del vigneto.

Da tutto ciò emerge che ben poco può la viticoltura europea di fronte ad una offerta di buona qualità di vini a prezzi contenuti, se non viene supportata da innovazione tecnica e qualità superiore della materia prima.

1.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VITIVINICOLTURA NAZIONALE E REGIONALE

◆ VITICOLTURA NAZIONALE

In questo contesto, caratterizzato da forti impegni competitivi, la vitivinicoltura nazionale evidenzia i seguenti

Punti di forza

- ◆ una buona base varietale rispetto ad altri Paesi di grande tradizione vinicola, essendo riuscita a conservare ed a valorizzare un notevole patrimonio di vitigni autoctoni
- ◆ una eccellente base qualitativa, specie nella fascia di mercato medio-alta
- ◆ una notevole ampiezza di assortimento, correlata alle condizioni pedoclimatiche, estremamente differenziate, le quali consentono una ampia gamma di tipologie di prodotti
- ◆ una solida base di mercato interno, vivace ed attivo, che, anche se interessato ad un andamento di consumi interni in forte ridimensionamento, ha nello stesso tempo la capacità di offrire pur sempre nuove opportunità sia nei vini di qualità (specie se rossi), che in quelli ad alto contenuto del servizio (dove invece prevalgono i bianchi).

Nello stesso tempo appalesa i seguenti

Punti di debolezza

- ◆ produzione fortemente frammentata, anche a livello di trasformazione e di commercializzazione
- ◆ vigneti diffusamente in età produttiva avanzata, con forme di allevamento che spesso non consentono o consentono in misura poco significativa la riduzione dei costi di produzione
- ◆ la presenza sul mercato di produzioni di buono od ottimo livello qualitativo, accanto ad una parte ancora importante di vini mediocri, spesso anonimi;
- ◆ scarsa conoscenza delle condizioni del mercato e della sua evoluzione, specialmente in riferimento al mercato estero.

◆ VITICOLTURA LAZIALE

Quantunque nell'ultimo decennio la Regione Lazio abbia visto una consistente diminuzione di superficie vitata, il comparto della trasformazione e della commercializzazione, già di notevole consistenza, si è notevolmente evoluto nella distribuzione dei vini da tavola, ad I.G.T. ed a D.O.C., grazie anche alla attività delle Cantine sociali, gran parte delle quali hanno saputo ristrutturarsi ed organizzarsi in forme sempre più idonee per fronteggiare le moderne esigenze di un mercato attivo ed esigente.

Nello stesso tempo non si può sottolineare lo stato di obsolescenza tecnica ed economica di buona parte dei vigneti laziali, il che fa emergere la necessità e la opportunità del presente Piano regionale di ristrutturazione e di riconversione, finalizzato prevalentemente all'ottenimento di materia prima di buona qualità ed a prezzi competitivi non solo per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Da tutto ciò emerge il seguente quadro, che mette in risalto i seguenti:

Punti di forza

- ◆ esistenza di produzioni DOC che hanno una visibilità a livello internazionale
- ◆ esistenza di numerosi vitigni antichi autoctoni
- ◆ alto grado di integrazione delle imprese di trasformazione con il settore agricolo

Per altro sono evidenti i seguenti

Punti di debolezza

- ◆ dimensione media della superficie vitata estremamente ridotta, caratterizzata spesso da forme di allevamento non idonee ad una produzione di qualità
- ◆ diffusa presenza di vitigni in declino
- ◆ frazionamento dell'offerta di uva
- ◆ non eccelsa qualità di una parte consistente della produzione viticola laziale
- ◆ scarso potere contrattuale degli imprenditori viticoli
- ◆ proliferazione di imprenditori improvvisati non adeguatamente formati
- ◆ ridotta dimensione media delle Cantine sociali in termini di numero dei soci
- ◆ sovradimensionamento, in alcuni casi, degli impianti cooperativi
- ◆ scarso sviluppo delle fasi successive alla trasformazione
- ◆ non piena rispondenza del sistema distributivo alle richieste di un mercato esigente
- ◆ scarsa presenza di vigneti, che consentono la parziale od integrale meccanizzazione delle operazioni colturali con conseguenti elevati costi di gestione della gran parte dei vigneti laziali.

2. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICONVERSIONE DEI VIGNETI

2.1 OBIETTIVI DEL PIANO

Un attento esame della realtà vitivinicola regionale, caratterizzata dalla presenza di non poche problematiche strutturali e di mercato, rende proponibili, come finalità da perseguire con il presente Piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, i seguenti obiettivi:

- ◆ adeguamento dell'offerta alla domanda di mercato;
- ◆ crescita qualitativa del prodotto uva, mediante la rivisitazione oculata della piattaforma ampelografica, attraverso:
 - ◇ il recupero di vitigni autoctoni
 - ◇ l'introduzione di vitigni alloctoni per una diversificazione della produzione
 - ◇ la caratterizzazione e selezione clonale dei vitigni autoctoni a ciò idonei
 - ◇ l'incentivazione di un vivaismo regionale
- ◆ la caratterizzazione della vocazione qualitativa dei diversi ambienti di coltivazione, mantenendo e, ove possibile, rafforzando l'identità delle produzioni nei diversi bacini produttivi
- ◆ sostituzione delle forme di allevamento a tendone con forme di allevamento diverse che consentono di incrementare la possibilità della meccanizzazione delle operazioni colturali
- ◆ promuovere interventi atti a trasferire i vigneti da ambienti poco vocati a territori che presentano una buona vocazione viticola
- ◆ il miglioramento ed adeguamento delle tecniche colturali, anche mediante la razionale diffusione della meccanizzazione, perseguendo così la necessaria riduzione dei costi di produzione e la indispensabile salvaguardia dell'ambiente di produzione
- ◆ l'aumento significativo della percentuale di produzione di vini a DOC regionali dal 21% circa al 38-40% circa;

In tale contesto sarà necessario assicurare la seguente attività, che, quantunque non contemplata nel Piano, appare davvero di fondamentale supporto:

- ◆ rivisitare l'apparato dell'assistenza tecnica, effettuata dai Servizi di Sviluppo Agricolo Regionali, perfezionandone l'efficienza e l'efficacia, specialmente in/e per quelle aree produttive di più solida realtà vitivinicola e/o in qualche modo emergenti.

Negli ultimi venti anni il Lazio ha registrato una contrazione notevolissima della superficie vitata, passando dai circa 71.000 ettari del 1982 ettari agli attuali 45.000 ettari (all. n. 1).

Nello stesso periodo il comparto delle trasformazioni e della commercializzazione ha conquistato una effettiva preminenza per innovazione del prodotto e per dimensione di impresa, merito prevalentemente delle Cantine sociali, le quali hanno trasformato ed aumentato in maniera sostanziale le capacità di trasformazione e la presenza nella moderna distribuzione con prodotti ormai caratterizzati.

Ciò non di meno la struttura socio-economica della base viticola, caratterizzata dall'età media elevata dei viticoltori e dalla frammentazione dei vigneti in aziende spesso non specializzate, ha subito un progressivo impoverimento delle capacità di rinnovamento.

Per di più l'obsolescenza tecnica ed economica di buona parte dei vigneti laziali impone una rigorosa ristrutturazione al fine di ottenere buona materia prima.

2.2 ORIENTAMENTI DEGLI INTERVENTI

L'eterogenea realtà della vitivinicoltura regionale consiglia che, allo scopo di assicurare la realizzazione di un corretto Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, occorra partire da una valutazione delle risorse disponibili, specialmente in fatto di vocazione ambientale e di patrimonio varietale.

Una prima approssimazione per la definizione delle zone viticole della Regione Lazio può essere fatta sulla base di criteri geografici, suddividendo le differenti produzioni in ampi comprensori.

Tali accorpamenti fanno riferimento anche alla presenza di strutture di trasformazione, che possono o di fatto già svolgono una funzione di polo di aggregazione per i produttori di quel territorio.

A tal riguardo sono state individuate le seguenti macroaree:

- ◆ **Alto Viterbese e Colli Cimini**
- ◆ **Castelli Romani**
- ◆ **Cesanese**
- ◆ **Zona litoranea**
- ◆ **Colli della Sabina e Basso Tevere**
- ◆ **Basso Frusinate**

Tali aree interessano una superficie vitata di circa 35.000 ettari, pari al 78% della intera superficie vitata laziale (Ha 45.000 circa).

I restanti ettari sono interessati da una viticoltura marginale e ricadono per buona parte nella provincia di Rieti, in parte in quella di Frosinone ed in misura molto minore nelle province di Viterbo, di Roma e di Latina.

Le misure di intervento da adottare, in linea con i principi ispiratori del Piano, saranno rivolte ad incentivare:

- ◆ **la riconversione varietale**
- ◆ **il reimpianto dei vigneti**
- ◆ **il miglioramento delle tecniche di gestione**

2.2.1 RICONVERSIONE VARIETALE

In presenza dei vigneti giovani e ben strutturati, in linea con gli indirizzi tecnici previsti nel Piano, ma realizzati con vitigni non idonei ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato, è consentito intervenire con la pratica del sovrinnesto, utilizzando però soltanto varietà di viti raccomandate e/o autorizzate, provincia per provincia.

L'occasione è anche utile per valutare la possibilità di nuove introduzioni di vitigni, con particolare riferimento alle vecchie varietà locali (autoctone) con caratteristiche qualitative pregevoli, ancorchè soppiantate.

Per la collina occorre assecondare la realizzazione di vigneti più moderni, mantenendo alcune cultivar fondamentali di indubbio e riconosciuto valore qualitativo, alle quali affiancare, certamente entro limiti non eccessivi, vitigni alloctoni, nazionali e/o internazionali, purchè dotati di notoria forza qualitativa (migliorativa delle caratteristiche intrinseche del prodotto finito).

2.2.2 DIVERSA COLLOCAZIONE/REIMPIANTO DI VIGNETI

La diversa attitudine dei terreni agricoli destinati alla coltivazione della vite induce a riservare priorità alla produzione di vini di qualità con rese basse, specie in collina.

Ciò non significa assolutamente escludere a priori le produzioni a DOC ed a IGT con rese più alte, le quali in ambiente di pianura possono ugualmente assicurare produzioni di qualità, specialmente se ottenute in ambienti vocati e con tecniche agronomiche che privilegino la qualità.

Questa misura si realizza mediante reimpianto

- ◆ nella stessa azienda ma con più idonea collocazione
- ◆ nella stessa zona ma con adeguata collocazione
- ◆ tra aziende e zone diverse ma collocate in areali vocati

E' fuor di dubbio che il criterio guida per le prossime scelte di nuovi vigneti può basarsi soltanto sulla rispondenza fisiologica del vitigno, correlata adeguatamente alle singole situazioni ambientali (forme di allevamento, sestri di impianto/cloni opportuni, portainnesti, idoneo materiale vegetale certificato, ecc.), che consentano diversi livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale.

Da simili considerazioni traspare l'importanza e, quindi, l'aspettativa della nascita di un tanto atteso vivaismo viticolo regionale, non soltanto per i risvolti tecnici connessi allo stesso, ma anche alla luce della conseguenziale ricaduta economica e sociale nel territorio. L'ARSIAL ha in corso con l'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto, tra l'altro, una selezione clonale sui vitigni autoctoni del Lazio. L'Istituto provvede, peraltro, al risanamento del materiale di moltiplicazione ed è impegnato a fornire ad ARSIAL barbatelle risanate che ARSIAL medesima, nei prossimi mesi metterà a dimora nella propria Azienda dimostrativa di Capocotta (Roma) su Ha 3.00.00 circa, per rendere disponibile alle aziende vivaistiche il materiale riproduttivo di base ai fini della produzione di barbatelle utilizzabili da parte dei viticoltori del Lazio per i programmi di ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti.

2.2.3 MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEI VIGNETI ATTINENTI ALL'OBIETTIVO DEL REGIME

Partendo dal presupposto che occorre sempre riservare alla vite, in ogni sua fase, la massima attenzione, usando adeguati interventi di tecnica colturale, sembra necessario sottolineare che è opportuno privilegiare impianti con alta densità di barbatelle (non meno di 3000 ad ettaro), forme di allevamento a cordone permanente e potatura corta, con una giusta carica di gemme, allo scopo di assicurare l'ottenimento di una produzione di qualità, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, connessa, a sua volta, ad uno sviluppo uniforme dei germogli uviferi.

Il tutto deve comunque ispirarsi ai principi della produzione integrata nel pieno rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore.

2.3 POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

La vitivinicoltura laziale rappresenta una notevole area di produzione, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, da tempo in progressivo sviluppo.

In termini di P.L.V. costituisce un aspetto di notevole rilevanza, anche se non omogeneamente diffusa tra le varie province. Le province di Roma, Viterbo e Latina, infatti, presentano notevoli estensioni a coltura viticola e quantitativi complessivi provinciali rilevanti, mentre le province di Rieti e Frosinone, pur con prodotti di pregio, raggiungono livelli complessivi provinciali limitati rispetto alle altre tre province.

La struttura produttiva viticola è fortemente dispersa in piccole proprietà, spesso in vigneti non ancora adeguatamente meccanizzabili, con sistemi di impianto non sempre idonei e con viti di classi di età avanzate.

Tutto ciò costituisce una premessa che lascia quindi ampi spazi per un miglioramento strutturale qualitativo.

La struttura di trasformazione delle uve è andata progressivamente modificandosi, spostando la vinificazione dal diffusissimo livello primitivo-aziendale a strutture di media capacità di tipo industriale-cooperativo, molte delle quali di recente realizzazione, per adeguarsi alla diversificazione produttiva.

Al momento attuale una consistente percentuale delle uve passa per queste ultime strutture e ciò costituisce un notevole elemento di progresso e di garanzia del prodotto sotto il profilo della qualità dei risultati.

Nella parte collinare della viticoltura laziale il binomio vigna contadina-cantina poderale ha progressivamente lasciato sempre più spazio ai conferimenti alle Cantine sociali, dal momento in cui la sensibilizzazione alle innovazioni tecniche ed alle tecnologie enologiche fa ineluttabilmente superare tradizioni e consuetudini non più sostenibili per le nuove generazioni, coinvolte anche in altre attività lavorative.

Ciò indubbiamente porta ad un positivo salto qualitativo, in quanto la trasformazione avviene in un contesto controllato e tecnologicamente più avanzato rispetto a prima.

La produzione dei vini a DOC, pur se in una situazione di stasi, è intorno al 21% circa e pertanto costituisce una componente molto limitata nell'ambito della vitivinicoltura regionale, che deve essere assolutamente aumentata per conquistare un mercato più ampio.

Il settore vinicolo laziale è certamente in movimento e vengono sempre più frequentemente alla ribalta produzioni di piccole e medie dimensioni, con adeguato invecchiamento, che tendono a saturare nicchie di mercato sia nell'ambito delle denominazioni di origine, sia con nomi propri di località, conosciute da tempo per la loro tradizionale vocazione vitivinicola.

In generale si può dire che nel Lazio le prospettive di sviluppo per la vitivinicoltura sono certamente ancora aperte e con dimensioni consistenti.

E' necessario però procedere ad una energica opera di ristrutturazione e riconversione produttiva ed anche di miglioramento delle tecniche enologiche di trasformazione del prodotto.

E' essenziale sviluppare un supporto dinamico ed efficiente per la valorizzazione dei vini e per il loro collocamento, basato su una appropriata promozione, che sia in grado di recepire le istanze specifiche dei consumatori.

Si ritiene di evidenziare che, in merito alle potenzialità ambientali, le zone di collina in larga massima hanno caratteristiche agronomiche (pendenza, composizione del terreno, esposizione) capaci di esaltare maggiormente la qualità delle uve e conseguenzialmente quella del vino, ottenuto dalle medesime uve.

La diffusione attuale di vigneti di qualità rappresenta la migliore testimonianza di una buona attitudine complessiva già dimostrata dagli areali viticoli del Lazio.

Circa le potenzialità umane, nonostante il progressivo invecchiamento degli addetti, la tradizione ed il continuo miglioramento delle tecniche hanno consolidato e mantenuto una buona professionalità.

Va, inoltre, sottolineato che in questi anni è cresciuta una coscienza ambientale, che ha portato all'applicazione di tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente e con la salvaguardia della salute.

In definitiva tutti, o quasi, i viticoltori appaiono in grado di recepire le innovazioni tecniche e gestionali proponibili in questo piano di ristrutturazione e riconversione.

Circa le potenzialità strutturali si evidenzia che le richieste pervenute, e che tutt'ora pervengono, evidenziano la presenza di un notevole numero di strutture aziendali in grado di sostenere processi di adattamento, che comportino riconversioni varietali, riposizionamento dei vigneti e ristrutturazione funzionale alla completa meccanizzazione.

Nelle zone di pianura gli adattamenti si presentano con minori ostacoli e, specialmente se nelle condizioni di un buon grado di omogeneità della struttura fondiaria, sarebbe auspicabile pensare anche a forme di riposizionamento dei vigneti nell'ambito di eventuali piani collettivi gestiti dalle Organizzazioni Professionali, come previsto nel Regolamento.

In collina si presentano le condizioni migliori per le riconversioni varietali e le ristrutturazioni funzionali.

Considerata l'eccessiva frammentazione dei vigneti, le potenzialità strutturali di ciascuna area potranno essere espresse, a pieno titolo, se supportate anche da una ristrutturazione di aree di dimensione consistente.

Sulla base di quanto sin qui espresso, si riportano di seguito le prospettive, che è possibile intravedere per ciascuna delle macroaree, prima elencate.

AREA DELL'ALTO VITERBESE ED AREA DEI COLLI CIMINI

Comprende circa 6.600 ettari di superficie vitata della provincia di Viterbo, distribuita su 21 Comuni.

Le produzioni a D.O.C. (Orvieto, Colli Etruschi Viterbesi, Est! Est!! Est!!! e Aleatico di Gradoli) ammontano complessivamente a circa 45.000 ettolitri.

Una delle produzioni più tipiche della zona, l'Aleatico di Gradoli, sta progressivamente riducendosi, per cui l'offerta è in contrazione ed il vitigno è in una fase di erosione genetica (perdita di variabilità e mancanza di selezione clonale orientata alla qualità aromatica).

Anche nel caso dell'Est! Est!! Est!!! la piattaforma ampelografica appare in alcuni casi inadeguata alla produzione di vini di qualità; si registra nello stesso tempo una perdita di vitigni minori autoctoni. Tra l'altro tra gli anni tra il '60 ed il '70 si è avuta la diffusione della viticoltura in ambienti poco vocati alla qualità e la stessa tecnica colturale è apparsa inadeguata (densità di impianti e forme di allevamento).

Anche le tecnologie di produzione e di conservazione a volte si dimostrano poco idonee sia per i vini bianchi che per i rossi.

Ciò nonostante si può far affidamento sulla notorietà, sia storica che commerciale, del prodotto, anche perchè l'ambiente sociale ed economico ha i requisiti per conseguire produzioni di qualità.

AREA DEI CASTELLI ROMANI

L'area vitivinicola dei Castelli Romani è quella più importante della Regione. Comprende (inclusa l'area del Comune di Roma) oltre 11.000 ettari di superficie vitata, distribuita in 18 Comuni delle province di Roma e di Latina.

La produzione dei vini complessiva del territorio è di oltre 1.200.000 ettolitri, di cui il DOC incide per più del 50%.

La produzione effettiva di uva del comprensorio rappresenta il 45% circa della produzione regionale (quella DOC supera il 60% circa) e più del 2,5% di quella nazionale.

Per affinità strutturali ed analogie di prodotto vengono qui comprese le seguenti Denominazioni di Origine:

- ◆ Colli Albani, Frascati, Marino, Velletri, Colli Lanuvini, Castelli Romani, Cori, Montecompatri Colonna e Zagarolo.

Queste denominazioni hanno una base ampelografica molto simile, costituita in gran parte dalla Malvasia di Candia (60 - 70%), Trebbiano Toscano (25 - 50%), Malvasia puntinata del Lazio (5 - 45%).

L'attuale piattaforma ampelografica di vini bianchi appare inadatta a produrre vini di qualità, anche a causa dell'eccessiva presenza della Malvasia di Candia, la cui percentuale nei vigneti da ristrutturare e da riconvertire va ridotta consistentemente nei relativi Disciplinari di produzione, oppure si dovrà tenere conto della possibilità recata dai vitigni complementari, nell'ambito dei quali vanno utilizzati i vitigni pregiati, autoctoni od alloctoni.

Il vino a D.O.C. più importante è il Frascati, con circa il 42% della produzione complessiva dei vini a D.O.C., compresi nella zona dei Castelli Romani.

Tra i vini rossi a D.O.C. sono presenti: il vino a D.O.C. Velletri (costituito dai vitigni Sangiovese (30-45%), Montepulciano (30-40%) e Cesanese -15%) ed i vini a D.O.C. Castelli Romani e Cori.

La zona di produzione del Cori a D.O.C. mostra un costante decremento delle produzioni. Il bianco è prodotto con i vitigni tradizionali (Malvasia di Candia, Trebbiano, Bellone e Bombino), mentre il rosso è basato su un vitigno autoctono, il Nero Buono, di ottima qualità, esclusivo della zona, anche se la sua produzione è ormai limitata a poche centinaia di ettolitri.

La eccessiva diffusione della forma di allevamento a tendone, retaggio di tempi passati, è quasi sempre una condizione negativa per produzioni di qualità con scarsa possibilità di meccanizzazione; tale forma d'allevamento deve essere sostituita con gli interventi di ristrutturazione e di riconversione vitivinicola, con forme di allevamento quali, ad esempio, filare, cordone speronato, cortina, ecc.

Continua a persistere sul mercato, inoltre, una quota importante di vini senza una precisa identità, poco riconoscibili per il consumatore e di media qualità, sui quali è importante lavorare nei prossimi anni.

La troppo modesta incidenza dei vini rossi (meno del 10% della produzione) induce a considerare con maggiore attenzione questo comparto.

AREA DEL CESANESE

Comprende circa 4.000 ettari di superficie vitata, distribuita su 21 Comuni, appartenenti in parte alla provincia di Roma ed in parte alla provincia di Frosinone, i quali hanno in comune la coltivazione dei vitigni Cesanesi, con le specifiche Denominazioni di Origine Controllata: Cesanese d'Affile, Cesanese d'Olevano, Cesanese del Piglio; inoltre nella predetta area è prodotto anche il vino a D.O.C. Genazzano.

L'Area, pertanto, si distingue per una antica tradizione nella produzione dei vini rossi, di corpo e di aroma peculiare, non riscontrabile nelle altre aree prevalentemente vulcaniche della Regione.

Nell'insieme, però, si tratta di una viticoltura con strutture obsolete ed in declino, con insufficiente qualificazione del prodotto.

La frammentazione fondiaria ed economica è più accentuata che in altre zone, caratterizzando, in modo strutturale per la fragilità economica e produttiva, la maggior parte delle imprese viticole del comprensorio.

Il fenomeno dell'abbandono dei vigneti, specialmente nelle zone più vocate, assume dimensioni rilevanti.

Le loro ridotte dimensioni ed il lavoro prevalentemente part-time dei viticoltori contribuiscono notevolmente all'estendersi del fenomeno.

In questi ultimi anni è stato portato avanti ad opera dell'Istituto Sperimentale Enologia, Sezione Operativa di Velletri, un attento ed impegnativo momento di ricerca sui Cesanesi, con particolare attenzione sulla varietà Cesanese di Affile, del quale sono stati individuati 8 presunti cloni, sulle uve delle cui piante madri sono state e continuano ad essere eseguite analisi comparative, in particolare circa la componente fenolica ed antocianica, il che consente di avere a disposizione materiale vegetativo con caratteristiche note.

Il Cesanese da solo può manifestare limiti legati all'intensità del colore.

Di contro si è di fronte alla zona di produzione del più noto vino rosso laziale derivante da un vitigno autoctono, ancora presente in un ambiente pedoclimatico favorevole, anche se le potenzialità non sono ancora del tutto note.

Nell'insieme sussistono grandi possibilità di miglioramento, a condizione di disporre di materiale genetico adeguato e di vinificazioni con vitigno o con vitigni capaci di migliorare il colore.

Il mercato presenta una buona domanda di tale tipo di vino, mentre l'offerta attuale è davvero inadeguata.

AREA LITORANEA

L'area litoranea comprende areali viticoli a Nord di Roma (Tarquinia e Montalto di Castro in provincia di Viterbo; Cerveteri ed altri Comuni in provincia di Roma) e, proseguendo verso Sud, abbraccia l'area Pontina (in provincia di Roma e di Latina) ed il Circeo in provincia di Latina.

Tale area ha una superficie di Ha 10.600 circa.

La viticoltura in zona Nord di Roma si è diffusa a partire dagli anni '70, in sostituzione di altre coltivazioni in crisi (pesco, carciofo).

La tipologia degli impianti è abbastanza moderna, con alte rese per ettaro e vitigni ad elevata produttività.

Nella zona a Sud di Roma (area Pontina, Circeo, Terracina) la coltivazione della vite, in passato, si estendeva principalmente sulla fascia litoranea.

Durante gli anni 1960-1970 alla progressiva riduzione dei vigneti sulla fascia litoranea ha fatto riscontro un forte aumento della superficie vitata nelle zone restanti in sostituzione di coltivazioni floricole ed orticole.

In particolare la zona di Aprilia DOC è in forte ridimensionamento viticolo a beneficio della più naturale vocazione a produzione orto-floro-frutticola. In essa è però possibile

rivitalizzare negli ambienti più vocati le DOC esistenti ed in particolare il D.O.C. Merlot, puntando su vini di media qualità e su un buon rapporto qualità/prezzo.

Va seguita con attenzione da una parte l'introduzione di vitigni migliorativi bianchi e rossi e, dall'altra parte, vanno adeguate le tecniche colturali in relazione anche ad una più spinta meccanizzazione.

AREA DEI COLLI SABINI E BASSO TEVERE

La zona comprende circa ettari 2500 e ne sono interessati 22 Comuni ubicati nelle province di Rieti e di Roma.

Si tratta di una viticoltura legata ad una situazione fondiaria molto frammentata e da una limitata organizzazione cooperativa e commerciale.

Le denominazioni a D.O.C., poco conosciute ed affermate, hanno una base ampelografica che merita di essere migliorata con l'apporto di vitigni capaci di assicurare una differenziazione delle produzioni, specialmente nel comparto dei vini rossi.

AREA DEL BASSO FRUSINATE

L'area ha vissuto agli inizi del secolo e fino agli anni 1930-1940 una intensa vitalità vitivinicola, che ha avuto un punto di riferimento nell'altopiano di Atina, alla quale recentissimamente ('99) è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata "Atina", con vino rosso a base di Cabernet, Merlot e Syrah.

Tale area ha una superficie di Ha 300 circa.

La natura prevalentemente calcarea dei terreni favorisce la produzione della vite, che si presenta come elemento stabilizzante per gli ambienti collinari caratterizzanti il sito.

La zona risulta vocata per una produzione di nicchia alquanto qualificata, in considerazione del fatto che le rese unitarie, non eccelse, e la presenza di taluni vitigni di ottima qualità sono in grado di garantire la qualità del prodotto uva e, quindi, il conseguente vino ottenibile.

2.4 LINEE GUIDA

Vengono di seguito riportate le indicazioni tecnico-agronomiche per la realizzazione, mediante la ristrutturazione e la riconversione, di moderni vigneti, finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni vinicole, riferite a ciascuna delle macroaree vitivinicole, individuate, come detto in precedenza, in tutto il territorio regionale.

I parametri regionali, indicati nei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i sistemi di allevamento, debbono essere adattati di volta in volta alle specificità locali.

Si precisa che in merito alle reali caratteristiche ambientali, le quali in certo qual modo determinano il livello qualitativo delle singole produzioni, ciascuna delle macroaree, individuate come sopra, è stata ulteriormente ripartita in:

- a) zona di pianura
- b) zona di collina

A tal riguardo è stato possibile fare riferimento a ciascuna singola provincia, nell'ambito della quale sono state individuate e attribuite le rispettive superfici di collina e di pianura (allegato n. 2).

Inoltre tra le macroaree è stato effettuato il riparto delle superfici vitate previste nel Piano, riferite agli interventi di ristrutturazione, di riconversione e di reinnesto (allegato n. 3).

Per ciascuna macroarea sono stati indicati: i vini a DOC e ad I.G.T. interessati, gli areali altimetrici (pianura e collina), nonché la specificazione della (a) provincia (c) dove è ubicata ciascuna delle prodette macroaree (allegato n. 4).

AREA DELL'ALTO VITERBESE ED AREA DEI COLLI CIMINI

I vigneti da realizzare in questa Area devono osservare le seguenti indicazioni:

◆ ZONA DI PIANURA

- ◆ collocazione dei vigneti nei terreni più vocati
- ◆ portainnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali 420A, S04, 779 Paulsen, Teleki 5C, 140 Ruggeri, 225 Ruggeri, Richter 57 e 3309;
- ◆ scelta di vitigni miglioratori

a) FORME DI ALLEVAMENTO

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **vigneti a controspalliera e cortina semplice:**
 - ◆ mt. 2,50 – 3,00 tra le file
 - ◆ mt. 1,00 – 1,10 lungo la fila
- ◆ **vigneti a doppia cortina:**
 - ◆ mt. 3,80 – 4,00 tra le file
 - ◆ mt. 0,50 – 0,80 lungo la fila

Le distanze sono variabili in relazione al portainnesto adottato.

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica colturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
 - ◆ altezza fuori terra non oltre mt. 2,20
 - ◆ altezza minima della parete di vegetazione: mt. 1,20 – 1,30
 - ◆ uso di fili e di accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione.

ZONA DI COLLINA

I vigneti da realizzare in questa zona devono avere le seguenti caratteristiche:

- ◆ portainnesti preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità, quali: Rupestris du Lot, 420A, S04, 140 Ruggeri, 110 Richter, 779 Paulsen, Kober 5BB e, nei terreni poveri di sostanza organica, il 1103 Paulsen.

a) FORME DI ALLEVAMENTO

- ◆ Cordone speronato moderno tipo Conegliano
- ◆ Spalliera Cortina Semplice Libera (S.C.S.L.)
- ◆ Spalliera Cortina Doppia Libera (S.C.D.L.)
- ◆ Guyot

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ Vigneti a controspalliera a cortina semplice:
 - mt 2,50 – 3,00 tra le file
 - mt 0,80 – 1,00 lungo la fila
- ◆ Vigneti a cortina doppia
 - mt 4,00 tra le file
 - mt 0,50 – 0,75 lungo la fila

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica colturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
 - ◆ con altezza fuori terra non oltre a mt 2,10;
 - ◆ altezza minima della parete di vegetazione: mt 1,20 – 1,30;
 - ◆ uso di fili e di accessori compatibilmente con le esigenze della meccanizzazione.

SONO AMMESSI I VITIGNI DI BASE CONTEMPLATI DAI RISPETTIVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. E AD I.G.T.

VITIGNI INTERESSANTI, NON ANCORA COMPLETAMENTE VALIDATI DALLA SPERIMENTAZIONE IN LOCO:

◆ **a bacca bianca**

Falanghina
Fiano
Grechetto
Manzoni Bianco

◆ **a bacca nera**

Ancellotta (*)
Malbec
Petit Verdot

Non oltre il 10% della superficie ammessa a contributo.

AREA DEI CASTELLI ROMANI

I vigneti da realizzare in questa zona devono osservare le seguenti indicazioni:

ZONA DI PIANURA

- ◆ collocazione dei vigneti nei terreni più vocati
- ◆ portainnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali 420A, S04, 779 Paulsen, Teleki 5C, 140 Ruggeri, 225 Ruggeri, 57 Richter, 3309;
- ◆ scelta dei vitigni miglioratori

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **Vigneti a contropalliera a cortina semplice:**
mt 2,50 – 3,00 tra le file
mt 1,00 – 1,10 lungo la fila
- ◆ **Vigneti a doppia cortina:**
mt 3,80 – 4,00 tra le file
mt 0,50 – 0,80 lungo la fila

Le distanze possono essere variate in relazione al portainnesto adottato, scelto in relazione alla fertilità del terreno

c) **PALIFICAZIONE**

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica culturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
 - ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
 - ◆ altezza minima della parete vegetativa:
m 1,20 – 1,30
 - ◆ uso di fili e di accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione

ZONA DI COLLINA

- ◆ portinnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali Rupestris du Lot, 420 A, S04, 140 Ruggeri, 110 Richter, 779 Paulsen, Kober 5BB e, nei terreni poveri di sostanza organica, 1103 Paulsen.

a) **FORME DI ALLEVAMENTO:**

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano
- ◆ Guyot

b) **SESTI D'IMPIANTO**

- ◆ **Vigneti a controspalliera a cortina semplice:**
mt 2,50 – 3,00 tra le file
mt 0,80 – 1,00 lungo la fila
- ◆ **Vigneti a cortina doppia**
mt 4,00 tra le file
mt 0,50 – 0,75 lungo la fila

c) **PALIFICAZIONE**

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica culturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
 - ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
 - ◆ altezza minima della parete di vegetazione:
m 1,20 – 1,30
 - ◆ uso di filo e di accessori compatibilmente con le esigenze della meccanizzazione

SONO AMMESSI I VITIGNI DI BASE CONTEMPLATI DAI RISPETTIVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. E AD I.G.T.

VITIGNI INTERESSANTI, NON ANCORA COMPLETAMENTE VALIDATI DALLA SPERIMENTAZIONE IN LOCO

◆ a bacca bianca

- Falanghina (per la sola provincia di Roma)
- Fiano
- Grechetto
- Manzoni bianco
- Sauvignon (per la sola provincia di Roma)

◆ a bacca nera

- Ancellotta (1)
- Grechetto Rosso
- Malbec
- Petit Verdot (per la sola provincia di Roma)
- Teroldego

(1) Non oltre il 10% della superficie ammessa a contributo.

AREA DEL CESANESE

I vigneti da realizzare in questa zona devono osservare le seguenti indicazioni:

ZONA DI PIANURA

- ◆ collocazione dei vigneti nei terreni più vocati
- ◆ portainnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali 420A, S04, 779 Paulsen, Teleki 5C, 140 Ruggeri, 225 Ruggeri, 57 Richter, 3309;
- ◆ scelta dei vitigni miglioratori

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno a tipo Conegliano

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **Vigneti a controspalliera a cortina semplice:**
mt 2,50 - 3,00 tra le file
mt 1,00 - 1,10 lungo la fila
- ◆ **Vigneti a doppia cortina:**
mt 3,80 - 4,00 tra le file
mt 0,50 - 0,80 lungo la fila

Le distanze possono essere variate in relazione al portinnesto adottato, scelto in relazione alla fertilità del terreno.

e) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica culturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
- ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
- ◆ altezza minima della parete vegetativa:
m 1,20 - 1,30
- ◆ uso di fili e di accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione

ZONA DI COLLINA

- ◆ portinnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali Rupestris du Lot, 420 A, S04, 140 Ruggeri, 110 Richter, 779 Paulsen, Kober SBB e, nei terreni poveri di sostanza organica, 1103 Paulsen.

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano
- ◆ Guyot

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ Vigneti a controspalliera a cortina semplice:
mt 2,50 - 3,00 tra le file
mt 0,80 - 1,00 lungo la fila
- ◆ Vigneti a cortina doppia
mt 4,00 tra le file
mt 0,50 - 0,75 lungo la fila

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica culturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
- ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
- ◆ altezza minima della parete di vegetazione:
m 1,20 - 1,30
- ◆ uso di filo e di accessori compatibilmente con le esigenze della meccanizzazione

SONO AMMESSI I VITIGNI DI BASE CONTEMPLATI DAI RISPETTIVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. E AD I.G.T.

VITIGNI INTERESSANTI, NON ANCORA COMPLETAMENTE VALIDATI DALLA SPERIMENTAZIONE IN LOCO

- ◆ **a bacca bianca**
 - Falanghina (per la sola provincia di Roma)
 - Fiano
 - Grechetto
 - Manzoni bianco
 - Riesling (per la sola provincia di Frosinone)
 - Sauvignon (per la sola provincia di Roma)

- ◆ **a bacca nera**
 - Ancellotta (1)
 - Grechetto Rosso
 - Malbec
 - Petit Verdot
 - Teroldego

(1) Non oltre il 10% della superficie ammessa a contributo.

ZONA LITORANEA

I vigneti da realizzare in questa zona devono osservare le seguenti indicazioni:

ZONA DI PIANURA

- ◆ collocazione dei vigneti nei terreni più vocati
- ◆ portainnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali 420A, S04, 779 Paulsen, Teleki 5C, 140 Ruggeri, 225 Ruggeri, 57 Richter, 3309;
- ◆ scelta dei vitigni miglioratori

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **Vigneti a controspalliera a cortina semplice:**
 - mt 2,50 - 3,00 tra le file
 - mt 1,00 - 1,10 lungo la fila

- ◆ **Vigneti a doppia cortina:**
 mt 3,80 – 4,00 tra le file
 mt 0,50 – 0,80 lungo la fila

Le distanze possono essere variate in relazione al portinnesto adottato, scelto in relazione alla fertilità del terreno

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica colturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
 - ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
 - ◆ altezza minima della parete vegetativa:
 m 1,20 – 1,30
 - ◆ uso di fili e di accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione

ZONA DI COLLINA

- ◆ portinnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali Rupestis du Lot, 420 A, S04, 140 Ruggeri, 110 Richter, 779 Paulsen, Kober SBB e, nei terreni poveri di sostanza organica, 1103 Paulsen.

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano
- ◆ Guyot

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **Vigneti a contropalliera a cortina semplice:**
 mt 2,50 – 3,00 tra le file
 mt 0,80 – 1,00 lungo la fila
- ◆ **Vigneti a cortina doppia:**
 mt 4,00 tra le file
 mt 0,50 – 0,75 lungo la fila

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica colturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)

- ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
- ◆ altezza minima della parete di vegetazione:
m 1,20 ~ 1,30
- ◆ uso di filo e di accessori compatibilmente con le esigenze della meccanizzazione

SONO AMMESSI I VITIGNI DI BASE CONTEMPLATI DAI RISPETTIVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. E AD I.G.T.

VITIGNI INTERESSANTI, NON ANCORA COMPLETAMENTE VALIDATI DALLA SPERIMENTAZIONE IN LOCO

- ◆ **a bacca bianca**
 - Falangina (per le province di Roma e Viterbo)
 - Fiano
 - Grechetto (per la sola provincia di Latina)
 - Manzoni Bianco
 - Sauvignon (per la sola provincia di Roma)
 - Verdicchio (per la sola provincia di Latina)

- ◆ **a bacca nera**
 - Ancellotta (1)
 - Grechetto Rosso
 - Malbec
 - Petit Verdot (per le province di Roma e Viterbo)
 - Troldigo

(1) non oltre il 10% della superficie ammessa a contributo

AREA DEL BASSO FRUSINATE

I vigneti da realizzare in questa zona devono osservare le seguenti indicazioni:

ZONA DI PIANURA

- ◆ collocazione dei vigneti nei terreni più vocati
- ◆ portinnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali 420A, S04, 779 Paulsen, Teleki 5C, 140 Ruggeri, 225 Ruggeri, 57 Richter, 3309;
- ◆ scelta dei vitigni miglioratori

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **Vigneti a controspalliera a cortina semplice:**
mt 2,50 - 3,00 tra le file
mt 1,00 - 1,10 lungo la fila
- ◆ **Vigneti a doppia cortina:**
mt 3,80 - 4,00 tra le file
mt 0,50 - 0,80 lungo la fila

Le distanze possono essere variate in dipendenza del portinnesto adottato, scelto in relazione alla fertilità del terreno

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica culturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
 - ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
 - ◆ altezza minima della parete vegetativa:
m 1,20 - 1,30
 - ◆ uso di fili e di accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione

ZONA DI COLLINA

- ◆ portinnesti preferibilmente a vigoria contenuta, quali Rupestis du Lot, 420 A, S04, 140 Ruggeri, 110 Richter, 779 Paulsen, Kober 5BB e, nei terreni poveri di sostanza organica, 1103 Paulsen.

a) FORME DI ALLEVAMENTO:

- ◆ spalliera cortina doppia libera (S.C.D.L.)
- ◆ spalliera cortina semplice libera (S.C.S.L.)
- ◆ cortina Casarsa
- ◆ cordone speronato moderno o tipo Conegliano
- ◆ Guyot

b) SESTI D'IMPIANTO

- ◆ **Vigneti a controspalliera a cortina semplice:**
mt 2,50 – 3,00 tra le file
mt 0,80 – 1,00 lungo la fila
- ◆ **Vigneti a cortina doppia**
mt 4,00 tra le file
mt 0,50 – 0,75 lungo la fila

c) PALIFICAZIONE

- ◆ **Pali:** (utilizzare quelli con caratteristiche coerenti con le forme di allevamento e con la tecnica colturale che si intende adottare per il vigneto, oggetto di ristrutturazione o di riconversione)
- ◆ altezza fuori terra non oltre a mt 2,20;
- ◆ altezza minima della parete di vegetazione:
m 1,20 – 1,30
- ◆ uso di filo e di accessori compatibilmente con le esigenze della meccanizzazione

SONO AMMESSI I VITIGNI DI BASE CONTEMPLATI DAI RISPETTIVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. E AD I.G.T.

VITIGNI INTERESSANTI, NON ANCORA COMPLETAMENTE VALIDATI DALLA SPERIMENTAZIONE IN LOCO

- ◆ **a bacca bianca**
Fiano
Riesling
Trebbian Verde (Maturano)
- ◆ **a bacca nera**
Ancellotta (1)
Petit Verdot
Teroldego

(1) Non oltre il 10% della superficie ammessa a contributo

2.5 INDICAZIONI GENERALI

Il presente Piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti interpreta la volontà della Regione di considerare prioritarie alcune situazioni e determinate soluzioni alternative:

- ◆ favorire con priorità i piani di ristrutturazione e di riconversione nelle aree collinari;
- ◆ privilegiare interventi di ristrutturazione e di riconversione collegati ad azioni promozionali e di valorizzazione del territorio;
- ◆ favorire progetti che prevedono la realizzazione di vigneti a più elevata densità di ceppi sulla fila;
- ◆ privilegiare azioni di accorpamento all'interno di una azienda o di un'area circoscritta a comprovata attitudine alla coltivazione della vite;
- ◆ dare risalto per il futuro a produzioni particolari, ottenute con varietà autoctone o tradizionali di qualità e varietà miglioratrici, nazionali o internazionali;
- ◆ privilegiare progetti che prevedano la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte, compatibilmente con la giacitura del terreno e la tipologia del prodotto che si intende ottenere;
- ◆ non sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- ◆ nel piano di ristrutturazione e riconversione regionale ai vini IGT deve essere riservata non più del 30% della superficie totale del piano;
- ◆ le superfici da reimpiantare con diritti di portafoglio, che rientrano nella disciplina stabilita dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 1227/2000, che prescrive le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1943/99, si ritengono oggetto di intervento;
- ◆ lo stesso diritto viene esteso alle superfici reimpiantate con la coesistenza del vecchio vigneto, che verrà estirpato entro 3 anni dal reimpianto (Reg. (CE) n. 1493/99, art. 4, par. 2)

Nella valutazione dei Piani di Ristrutturazione e di riconversione le priorità da adottare sono legate ai seguenti parametri :

1. **Zona di intervento**
2. **Le caratteristiche degli impianti viticoli nell'ambito del piano di ristrutturazione e di riconversione**

Per quanto riguarda il primo parametro vengono riportate in ordine di priorità le zone:

- ◆ Zone collinari a Denominazione di Origine
- ◆ Zone di pianura a Denominazione di Origine
- ◆ Altre Zone ad Indicazione Geografica Tipica

Per quanto riguarda il secondo parametro, vengono stilate priorità in base ai seguenti elementi:

- ◆ l'accorpamento finalizzato all'aumento delle superfici
- ◆ la realizzazione di vigneti integralmente meccanizzabili

- ◆ per la collina, oltre a ritenere importante la meccanizzazione, ove possibile, si ritiene importante favorire l'impianto in zone particolarmente vocate, altrimenti destinate all'abbandono, in quanto difficilmente lavorabili
- ◆ l'impianto e la gestione dei vigneti nel rispetto delle norme tecniche legate a regolamenti comunitari, che prevedano la tutela dell'ambiente;
- ◆ l'utilizzo delle varietà da adottare, indicate nel presente Piano.

Ai fini della valutazione dei progetti saranno ritenuti vincolanti:

- ◆ l'utilizzo di materiale vivaistico certificato;
- ◆ l'effettuazione di analisi del terreno;
- ◆ la verifica che, a seguito degli interventi di ristrutturazione e riconversione, non si determini un aumento complessivo della produzione sulla superficie interessata.

In tale ambito non verrà ammesso un ricollocamento di vigneti che nel piano determini complessivamente un aumento di superficie in pianura a scapito di superficie collinare.

Le varietà ammesse sono quelle indicate in riferimento alle singole macroaree, individuate nel Piano regionale, ed alle singole tipologie d'intervento.

2.6.3. ELENCHI PROVINCIALI DEI VITIGNI PER UVA DA VINO CLASSIFICATI COME VITIGNI:

- ◇ raccomandati;
 - ◇ autorizzati;
 - ◇ interessanti, non ancora convalidati: dalla sperimentazione in atto.
- (Allegato n. 4)

3. REGIME DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Il regime di sostegno, regolato dagli artt. 11 - 12 - 13 - 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1493/99, ha l'obiettivo di stabilizzare il mercato adeguando l'offerta, in termini di quantità e di qualità, alla relativa domanda.

Tale finalità viene perseguita tramite il finanziamento di piani per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti destinati alla produzione di vini di qualità, prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e di vini da tavola ad indicazione geografica tipica (i.g.t.) iscritti o da iscrivere negli Albi ed elenchi provinciali dei vigneti.

Le risorse finanziarie saranno utilizzate in maniera prioritaria, fino ad un massimo del 70%, a favore della produzione di vini a D.O.C.-

La superficie minima di intervento, ammessa a contributo, è di ettari 0,30.

Le domande possono essere presentate da imprenditori viticoli singoli oppure in forma collettiva, tramite le Organizzazioni Professionali Agricole o le Cantine Sociali a cui aderiscono.

3.1 INTERVENTI AMMESSI AL REGIME DI SOSTEGNO

Sono ammessi al contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che prevedono la realizzazione di una, o più, delle misure appresso specificate:

- a) reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali.
I reimpianti sono eseguiti con l'impiego di varietà, sestri d'impianto e forme di allevamento previsti nel Piano, che siano in grado di migliorare la qualità dei prodotti e che consentano la meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, compresa la raccolta;
- b) reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi non idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali.
I reimpianti sono eseguiti con l'impiego di varietà, di sestri d'impianto e forme di allevamento previste nel Piano, che siano in grado di migliorare la qualità dei prodotti.
Non sono ammessi al contributo gli interventi realizzati in pianura;
- c) riconversione varietale dei vigneti mediante sovrinnesto (o reinnesto).
I reinnesti sono eseguiti con varietà previste nel Piano, più rispondenti alle esigenze del mercato.
In tal caso il vigneto deve presentare caratteristiche strutturali analoghe a quelle previste nel Piano di ristrutturazione e riconversione;
- d) adeguamento di vigneti con forme e sistemi di allevamento idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali.

Il regime di sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di vita, così come definiti dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1227/2000, che stabilisce le modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1493/99, in ordine al potenziale produttivo

il quale precisa che "per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite".

Il Piano è valido per 5 anni ed è attuato per stralci annuali sulla base di dotazioni finanziarie, che verranno assegnate dalla Unione Europea agli Stati membri e da questi alle Regioni.

Per l'anno 2000 sono disponibili circa 12 miliardi di lire di aiuto comunitario per una superficie da ristrutturare e riconvertire pari ad ettari 851.

3.2 DIMENSIONI DEL PIANO

Sulla base delle previsioni effettuate, la superficie viticola, interessata alla ristrutturazione e riconversione per il periodo considerato nel presente Piano, ammonta a circa ettari 11.800, così suddivisi:

- ◆ collina: Ha 7.584
- ◆ pianura: Ha 4.216
come risulta dal citato allegato n° 2.

Alla fine del periodo di realizzazione del Piano regionale la produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) dovrà attestarsi sul 38-40% circa del totale del vino prodotto.

3.3 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale, quantificati nella misura massima del 50% del costo consuntivo delle opere realizzate nell'ambito delle seguenti misure:

- a) misura 3.1 a). Nelle zone di colline destinate alla produzione dei vini a D.O.C. la spesa massima ammessa per ettaro è di Lire trentacinque milioni, mentre per le zone di produzione dei vini ad I.G.T. è di Lire trenta milioni.
Nelle zone di pianura la spesa massima ammessa è di Lire venticinque milioni;
- b) misura 3.1 b). Per tale misura la spesa massima ammessa per ettaro è di Lire trenta milioni.
Tale misura non è ammessa a contributo nelle zone di pianura;
- c) misura 3.1. c). Per tale misura è ammessa una spesa massima per ettaro di Lire sette milioni, a condizione che il sesto d'impianto e le forme di allevamento del vigneto in argomento consentano la meccanizzazione integrale delle operazioni colturali;
- d) misura 3.1 d). Per tale misura è ammessa una spesa massima per ettaro di Lire dieci milioni.

Si evidenzia che, ove sussistano le condizioni, le misure 3.1 c) e 3.1.d) possono essere attuate in una stessa superficie viticola per una spesa massima di Lire diciassette milioni.

Nei reimpianti realizzati con diritti, per i quali il produttore si impegna ad estirpare entro il terzo anno una equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro è così ridotto:

- ◆ di lire due milioni per i vigneti realizzati in pianura;
- ◆ di lire un milione per i vigneti realizzati in collina.

In linea generale il contributo non può superare il 50% dei costi ammessi e non è cumulabile con altri sostegni comunitari o nazionali, riguardanti operazioni di ristrutturazione e di riconversione per la medesima superficie di vigneto.

Tale contributo si riduce proporzionalmente nei casi in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella massima ammissibile.

3.4 CONDIZIONI

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati al regime di aiuto devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere conduttore, purché autorizzato dal proprietario, di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di vitivinicoltura e, qualora tale vigneto fosse irregolare, abbia presentato la richiesta di regolarizzazione ai sensi del punto 3 dell'art. 2 del Reg. (CE) n° 1493/99.
La concreta regolarizzazione del vigneto è condizione indispensabile per il positivo riconoscimento del contributo concesso;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio, proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata;
- c) essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- d) produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui si impegna, nel caso specifico, ad estirpare entro il terzo anno dall'impianto, una equivalente superficie vitata.
In tale caso la domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a presentare fidejussione sottoscritta a favore dell'Amministrazione competente per territorio per l'importo di Lire dieci milioni per ettaro;
- e) avere effettuato la dichiarazione di superficie vitata, presentata a norma del D.M. 26 luglio 2000 art. 1 (ovvero presentare autocertificazione con la quale si impegna a dichiarare il potenziale viticolo entro il 31 marzo 2001 e comunque prima dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere realizzate);
- f) il materiale vivaistico da utilizzare nei piani di ristrutturazione e riconversione deve essere "certificato" (salvo il caso di impiego di vitigni autoctoni sia per il sovrainnesto (o reinnesto) che per gli interventi di ristrutturazione e riconversione).

4. GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Ai fini della concessione dei contributi le Strutture periferiche competenti dell'Assessorato per le Politiche Agricole della Regione Lazio effettuano l'istruttoria ed adottano la graduatoria delle domande secondo il seguente ordine prioritario decrescente:

- a) domande di progetto presentate in forma collettiva tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e le Cantine Sociali a cui aderiscono i viticoltori interessati.
- b) domande di progetto presentate da imprenditori viticoli singoli.

Nell'ambito della categoria a) sono prioritari i progetti che comprendono il maggior numero di imprenditori viticoli con età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Per quanto riguarda la categoria b) hanno priorità le domande presentate da giovani agricoltori con età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Si evidenzia che l'istruttoria deve essere effettuata sulla base del relativo prezzario regionale vigente.

Inoltre si sottolinea che al momento dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere gli operatori agricoli interessati dovranno comunque esibire la fatturazione relativa all'acquisto delle barbatelle "certificate", del filo di ferro e dei pali di struttura adoperati.

4.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto debbono essere presentate, in triplice copia, utilizzando in attesa dell'apposita modulistica che verrà predisposta dall'Organismo pagatore - il modello unito al presente Piano (alleg. n. 6) esclusivamente presso i seguenti Uffici Speciali competenti per territorio provinciale:

- ◆ Regione Lazio Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Adige, 41 03100 FROSINONE;
- ◆ Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Villafranca, 2/d - 04100 LATINA;
- ◆ Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Raccuini, 21/a - 02100 RIETI;
- ◆ Regione Lazio Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Pianciani, 16/a - 00185 ROMA;
- ◆ Regione Lazio Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Romiti, 80 - 01100 VITERBO;

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, pena l'irricevibilità, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Piano sul BURL, a mano o per plico raccomandato semplice, completa di tutta la documentazione richiesta a corredo.

Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli Uffici regionali preposti, nel caso di recapito a mano.

Qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in giorno festivo, questa è prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Nel restante periodo di validità del Piano regionale le domande di contributo dovranno essere presentate dal 2 maggio al 1° luglio di ciascun anno interessato.

Ai fini della concessione dei finanziamenti le suddette Strutture regionali periferiche effettuano per la corrente campagna viticola 2000-2001 l'istruttoria e predispongono la graduatoria delle domande, che invieranno, entro trenta giorni dalla scadenza del citato termine per la presentazione delle domande, al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale in due separati elenchi formalmente definiti, contenenti rispettivamente:

- ◆ la graduatoria delle domande istruite con parere favorevole di ammissibilità al contributo (formulata secondo i criteri, di cui al precedente punto 4);
- ◆ le domande istruite ritenute non ammissibili, con specificazione delle motivazioni di inammissibilità;

Successivamente il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale compila l'elenco delle domande ammesse agli aiuti e lo trasmette all'Organismo pagatore.

Si evidenzia che nella compilazione del predetto elenco, qualora le domande trasmesse con parere favorevole dai competenti Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale determinino un importo globale del contributo in conto capitale superiore alla disponibilità annuale, assegnata alla Regione Lazio, la formulazione del richiamato elenco da inviare all'Organismo pagatore verrà effettuata nel rispetto delle graduatorie provinciali delle domande.

Nel caso di economie sopravvenute, si continuerà ad individuare domande sostitutive nel rispetto delle precisate graduatorie provinciali.

Dopo tale invio i competenti Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale trasmettono gli atti di concessione agli interessati.

I viticoltori, che abbiano presentato la domanda di aiuto per la campagna vitivinicola 2000/2001 e che, dopo aver ricevuto il predetto atto di concessione, dimostrino di aver iniziato i lavori, possono costituire con Istituti di Credito o Società Assicuratrici compresi nell'elenco, a tal fine individuati dall'AGEA, una cauzione d'importo pari al 120% del contributo concesso, e chiedere il pagamento anticipato del 100% del contributo stesso (lettera b, punto 2, art. 15 del Reg. (CE) n. 1227/2000, applicativo del Reg. (CE) n. 1493/99).

La cauzione (o fidejussione) deve avere validità per l'intera durata dei lavori e verrà svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo, avendo efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della Amministrazione competente.

Le richieste di anticipazione del contributo, corredate dalle relative garanzie fidejussorie, debbono essere trasmesse dagli Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale al corrispondente Dipartimento entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno, compreso il 2001, per consentire l'inoltro all'Organismo pagatore entro il successivo 31 maggio.

L'inizio dei lavori è dimostrato quando sussiste almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- ◆ inizio estirpazione vigneto obsoleto
- ◆ notifica di avvenuta estirpazione
- ◆ avviato i sovrainnesti (o reinnesti)
- ◆ avviata modifica della forma di allevamento
- ◆ abbiano prenotato le barbatelle certificate
- ◆ abbiano prenotato il materiale per le strutture di sostegno (pali e filo)
- ◆ acquisito diritti di reimpianto ed abbiano prenotato le barbatelle certificate e/o il materiale per le strutture di sostegno (pali e filo)

Nel restante periodo di validità del Piano Regionale, gli elenchi delle domande formalmente definite, come sopra specificato, dai citati Uffici Speciali Decentrati Sviluppo agricolo e Mondo Rurale dovranno essere inviati al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale entro e non oltre il 15 ottobre successivo alla presentazione delle domande.

Il predetto Dipartimento compila l'elenco delle domande ammesse agli aiuti e lo trasmette all'Organismo pagatore.

Si sottolinea che, qualora il fabbisogno complessivo di contributo, relativo alla graduatoria delle domande ritenute ammissibili da ciascuno dei citati Uffici Speciali, fosse superiore alla disponibilità dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lazio, la compilazione del predetto elenco avverrà ugualmente nel rispetto dei criteri evidenziati in precedenza per l'annata 2000-2001.

Dopo l'invio del richiamato elenco all'Organismo pagatore gli Uffici Speciali Decentrati di Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale inviano gli atti di concessione agli interessati, i quali possono chiedere l'erogazione dell'anticipazione del contributo alle stesse condizioni indicate per la citata campagna vitivinicola 2000-2001.

Le opere ammesse a contributo devono essere realizzate entro n° 24 mesi successivi a decorrere dal momento in cui è stato emesso il citato atto di concessione.

I beneficiari entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori faranno pervenire agli Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, competenti per territorio, la richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi realizzati.

5. ACCERTAMENTI DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

Fermo restando che la spesa finale ammessa a contributo per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, riconversione e sovrinnesto (o reinnesto) del vigneto viene determinata sulla base del prezzario regionale vigente, il beneficiario dovrà esibire le fatture relative agli acquisti effettuati (barbatelle certificate, pali, filo, ecc.) e delle lavorazioni eseguite mediante contoterzisti.

Nel caso in cui i materiali utilizzati non siano supportati da fatture di acquisto, in quanto di provenienza aziendale, per gli stessi deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la suddetta provenienza. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata quanto si utilizzano macchine ed attrezzature aziendali per le operazioni connesse alla ristrutturazione e riconversione del vigneto medesimo.

Si evidenzia che saranno ammessi a contributo solo materiali nuovi.

Gli Uffici Decentrali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale trasmettono al corrispettivo Dipartimento entro il 15 maggio di ogni anno gli elenchi degli accertamenti di avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, riconversione e sovrinnesto (o reinnesto) dei vigneti ed il relativo esito, debitamente validati dal Dirigente della Struttura suddetta competente per territorio.

Il predetto Dipartimento trasmette i richiamati elenchi degli accertamenti finali di ristrutturazione, riconversione e sovrinnesto (o reinnesto), entro il 31 maggio successivo, all'Organismo pagatore.

I beneficiari non possono modificare la destinazione delle opere realizzate con i finanziamenti prima che siano trascorsi dieci anni dall'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi.

Sono ammessi, previa richiesta di autorizzazione, gli abbattimenti connessi a causa di forza maggiore.

I vigneti realizzati con varietà temporaneamente autorizzate, che entro cinque anni non siano promosse alla categoria superiore e che non siano reinnestati con varietà autorizzate o raccomandate, devono essere estirpati entro quindici anni a partire dal termine delle prove sperimentali.

5.1 CONTROLLI SULLA ISCRIZIONE DEI VIGNETI REALIZZATI AI RISPETTIVI ALBI DEI VIGNETI A DOC ED ELENCHI DELLE VIGNE A IGT

Gli Uffici Speciali Decentrali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale effettuano i controlli sugli interventi realizzati al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto, entro il terzo anno dall'impianto, al rispettivo Albo dei vigneti a DOC o elenco delle vigne a I.G.T.

Si richiamano le sanzioni previste dalle norme vigenti per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produca false attestazioni e le disposizioni, di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1493/99 in ordine alle modalità di controllo ed alla applicazione delle sanzioni.

**SUPERFICI E PRODUZIONI
RELATIVE ALL'ANNATA AGRARIA 1998**

(dati fonte AIMA)

PROVINCIA	SUP. VITATA (Ha)	UVA PRODOTTA (Q.li)	UVA VINIFICATA (Q.li)	VINO PRODOTTO (Hl)
FROSINONE	7.500	527.000	525.000	367.000
LATINA	10.500	1.032.000	1.029.000	720.000
RIETI	1.900	135.000	133.000	93.000
ROMA	18.500	2.555.000	2.553.000	1.787.000
VITERBO	6.600	761.000	759.000	531.000
LAZIO	45.000	5.010.000	4.999.000	3.498.000

RIPARTO DEGLI INTERVENTI

La superficie viticola regionale prevista nel presente Piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti è la seguente:

SUDDIVISIONE PER PROVINCE				
PROVINCIA	SUPERFICIE VITATA TOTALE (HA)	SUPERFICIE DA SOTTOPORRE AD INTERVENTO (HA)		TOTALE (HA)
		Ristrutturazione e riconversione	Sovrinnesto varietale	
FROSINONE	7.500	1.875	50	1.925
Collina	7.200	1.775	40	
Pianura	300	100	10	
LATINA	10.500	2.625	100	2.725
Collina	3.150	787	15	
Pianura	7.350	1.838	85	
RIETI	1.900	475	50	525
Collina	1.700	385	50	
Pianura	200	90	10	
ROMA	18.500	4.625	250	4.875
Collina	11.100	2.775	50	
Pianura	7.400	1.850	200	
VITERBO	6.600	1.650	100	1.750
Collina	5.950	1.487	20	
Pianura	650	163	80	
TOT. LAZIO	45.000	11.250	550	11.800
Collina	29.600	7.399	185	7.584
Pianura	15.400	3.851	365	4.216

**RIPARTO PER MACROAREE DELLE SUPERFICI VITATE
RIFERITE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
E DI RICONVERSIONE**

MACROAREE	PROVINCE	SUPERFICIE D'INTERVENTO		
		RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE HA	SOVRAINNESTO VARIETALE HA	Totale superficie d'intervento
ALTO VITERBESE E COLLI CIMINI	VITERBO	1450	60	1510
	Tot.macroarea	1450	60	1510
CASTELLI ROMANI	LATINA	787	15	802
	ROMA	2225	100	2325
	Tot.macroarea	3012	115	3127
CESANESE	FROSINONE	1680	45	1725
	ROMA	250	10	260
	Tot.macroarea	1930	55	1985
ZONA LITORANEA	VITERBO	200	40	240
	LATINA	1838	85	1923
	ROMA	1650	120	1770
	Tot.macroarea	3688	245	3933
BASSO TEVERE E COLLI DELLA SABINA	ROMA	500	20	520
	RIETI	475	50	525
	Tot.macroarea	975	70	1045
BASSO FRUSINATE	FROSINONE	195	5	200
	Tot. Lazio	11.250	550	11.800

PIANO REGIONALE

MACROAREE

MACROAREE	DENOMINAZIONI INTERESSATE	AREALI	PROVINCE INTERESSATE
<p>ALTO VITERBESE E COLLI CIMINI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orvieto doc ▪ Est! Est!! Est!!! doc ▪ Aleatico di Gradoli doc ▪ Colli Etruschi Viterbesi doc ▪ Vignanello doc ▪ Civitella D'Agliano I.G.T. ▪ Colli Cimini I.G.T. ▪ Lazio I.G.T. 	<p>Pianura: fino a m. 100 s. l. m.</p> <p>Collina: da m. 100 fino ai limiti di altitudine consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione</p>	<p>VITERBO</p>
<p>CASTELLI ROMANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frascati doc ▪ Colli Lanuvini doc ▪ Colli Albani doc ▪ Marino doc ▪ Montecopatri doc ▪ Cori doc ▪ Castelli Romani doc ▪ Velletri doc ▪ Zagarolo doc ▪ Lazio I.G.T. 	<p>Pianura: fino a m. 100 s. l. m.</p> <p>Collina: da m. 100 fino ai limiti di altitudine consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione</p>	<p>ROMA LATINA</p>
<p>CESANESE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cesanese del Piglio doc ▪ Cesanese di Affile doc ▪ Cesanese di Olevano Romano doc ▪ Genazzano doc ▪ Passerina del Frusinate I.G.T. ▪ Lazio I.G.T. 	<p>Pianura: fino a m. 100 s. l. m.</p> <p>Collina: da m. 100 fino ai limiti di altitudine consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione</p>	<p>FROSINONE ROMA</p>

Allegato n. 4

<p>ZONA LITORANEA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tarquinia doc ▪ Cerveteri doc ▪ Merlot di Aprilia doc ▪ Sangiovese di Aprilia doc ▪ Trebbiano di Aprilia doc ▪ Circeo doc ▪ Nettuno I.G.T. ▪ Lazio I.G.T. 	<p>Pianura: fino a m. 100 s. l. m.</p> <p>Collina: da m. 100 fino ai limiti di altitudine consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione</p>	<p>LATINA</p> <p>ROMA</p> <p>VITEBO</p>
<p>BASSO TEVERE E COLLI DELLA SABINA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bianco Capena doc ▪ Colli della Sabina doc ▪ Lazio I.G.T. 	<p>Pianura: fino a m. 100 s. l. m.</p> <p>Collina: da m. 100 fino ai limiti di altitudine consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione</p>	<p>RIETI</p> <p>ROMA</p>
<p>BASSO FRUSINATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atina doc ▪ Lazio I.G.T. ▪ Passerina del Frusinate I.G.T. 	<p>Pianura: fino a m. 100 s. l. m.</p> <p>Collina: da m. 100 fino ai limiti di altitudine consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione</p>	<p>FROSINONE</p>

REGIONE LAZIO

2.6.3. ELENCO PROVINCIALE DEI VITIGNI PER UVA DA VINO
CLASSIFICATI COME DI SEGUITO SPECIFICATO

(Reg. CEE N. 3800/81 e modificazioni ed integrazioni)

PROVINCIA	VITIGNI		Vitigni interessanti non ancora convalidati dalla sperimentazione in atto
	RACCOMANDATI	AUTORIZZATI	
FROSINONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barbera N. ▪ Bellone B ▪ Bombino B. ▪ Cabernet Franc N. ▪ Cabernet Sauvignon N ▪ Cesanese comune N. ▪ Cesanese D'Affile N. ▪ Malvasia di Candia. B. ▪ Montepulciano N. ▪ Montonico B. ▪ Passerina B. ▪ Sangiovese N. ▪ Syrah N. ▪ Trebbiano giallo B. ▪ (Tostarello) ▪ Trebbiano Toscano B. ▪ Merlot N. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chardonnay B. ▪ Falanghina B. ▪ Greco bianco B. ▪ Malvasia del Lazio B ▪ Manzoni bianco B. ▪ Merlot N. ▪ Mostosa B. ▪ Olivella Nera N. ▪ Pinot Bianco B. ▪ Pinot grigio G. ▪ Pinot nero N. ▪ Sauvignon B. ▪ Sciascinoso N. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancellotta N. ▪ Fiano B. ▪ Petit Verdot N. ▪ Riesling B. ▪ Teroldego N. ▪ Trebbiano verde (Maturano)

Allegato n. 5

PROVINCIA	VITIGNI		Vitigni interessanti non ancora convalidati dalla sperimentazione in atto
	RACCOMANDATI	AUTORIZZATI	
LATINA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbuoto N. ▪ Bellone B. ▪ Bombino bianco B. ▪ Cesanese comune N. ▪ Chardonnay B. ▪ Ciliegiofo N. ▪ Greco B. ▪ Greco nero N. ▪ Malvasia di Candia B. ▪ Malvasia del Lazio B. ▪ Merlot N. ▪ Montepulciano N. ▪ Nero buono N. ▪ Petit Verdot N. ▪ Sangiovese N. ▪ Sauvignon B. ▪ Syrah N. ▪ Trebbiano giallo B. ▪ (Rossetto) ▪ Trebbiano Toscano B. ▪ Moscato di Terracina B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabernet Franc N. ▪ Cabernet Sauvignon N. ▪ Falanghina B. ▪ Moscato bianco B. ▪ Pinot bianco B. ▪ Pinot grigio G. ▪ Primitivo N. ▪ Riesling B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiano B. ▪ Manzoni bianco B. ▪ Teroldego N. ▪ Verdicchio B.

PROVINCIA	VITIGNI		Vitigni interessanti non ancora convalidati dalla sperimentazione in atto
	RACCOMANDATI	AUTORIZZATI	
RIETI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barbera N. ▪ Bellone B. ▪ Cabernet Franc N. ▪ Canaiolo nero N. ▪ Cesanese comune N. ▪ Cesanese d'Affile N. ▪ Ciliegiole N. ▪ Grechetto B. ▪ Malvasia di Candia B. ▪ Malvasia bianca lunga B. ▪ Malvasia del Lazio B. ▪ Merlot N. ▪ Pecorino B. ▪ Riesling italico B. ▪ Sangiovese N. ▪ Trebbiano giallo B. ▪ (Rossetto) ▪ Trebbiano Toscano B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aleatico B. ▪ Alicante N. ▪ Bombino bianco B. ▪ Cabernet Sauvignon N. ▪ Carignano N. ▪ Chardonnay B. ▪ Montepulciano N. ▪ Moscato bianco B. ▪ Mostosa B. ▪ Pinot bianco B. ▪ Pinot nero N. ▪ Riesling B. ▪ Sauvignon B. ▪ Tocai Friulano B. ▪ Verdicchio B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petit Verdot B. ▪ Syrah N. ▪ Teroldego N.

Allegato n. 5

PROVINCE	VITIGNI		Vitigni interessanti non ancora convalidati dalla sperimentazione in atto
	RACCOMANDATI	AUTORIZZATI	
ROMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barbera N. ▪ Bellone B. ▪ Bombino bianco B. ▪ Bombino nero N. ▪ Cabernet Franc N. ▪ Canaiolo nero N. ▪ Carignano N. ▪ Cesanese comune N. ▪ Cesanese d'Affile N. ▪ Chardonnay B. ▪ Ciliegiole N. ▪ Malvasia di Candia B. ▪ Malvasia del Lazio B. ▪ Merlot N. ▪ Montepulciano N. ▪ Nero buono N. ▪ Sangiovese N. ▪ Trebbiano giallo B. ▪ (Rossetto) ▪ Trebbiano Toscano B. ▪ Verdicchio bianco B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabernet Sauvignon N. ▪ Greco bianco B. ▪ Moscato bianco B. ▪ Pinot bianco B. ▪ Pinot grigio G. ▪ Pinot nero N. ▪ Riesling B. ▪ Syrah N. ▪ Trebbiano di Soave B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancellotta N. ▪ Fiano B. ▪ Falanghina B. ▪ Grechetto B. ▪ Grechetto rosso N. ▪ Malbec N. ▪ Manzoni bianco B. ▪ Petit Verdot N. ▪ Sauvignon B. ▪ Teroldego N.

PROVINCE	VITIGNI		Vitigni interessanti non ancora convalidati dalla sperimentazione in atto
	RACCOMANDATI	AUTORIZZATI	
VITERBO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alcaticeo N. ▪ Barbera N. ▪ Bellone B. ▪ Canaiolo bianco B. ▪ Canaiolo nero ▪ Cesanese d'Affile N. ▪ Chardonnay B. ▪ Grechetto rosso N. ▪ Greco B. ▪ Malvasia bianca di Candia B. ▪ Malvasia bianca lunga B. ▪ Merlot N. ▪ Montepulciano N. ▪ Moscato bianco B. ▪ Sangiovese N. ▪ Tocai Friulano N. ▪ Trebbiano giallo B. (Rossetto) ▪ Trebbiano Toscano B. ▪ Verdello B. ▪ Verdicchio bianco B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bombino bianco B. ▪ Cabernet Franc N. ▪ Cabernet Sauvignon N. ▪ Carignano N. ▪ Cesanese comune N. ▪ Ciliegiole N. ▪ Malvasia del Lazio B. ▪ Mostosa B. ▪ Pinot Bianco B. ▪ Sauvignon B. ▪ Vernaccia di S. Gimignano B. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancellotta N. ▪ Falanghina B. ▪ Fiano B. ▪ Grechetto B. ▪ Malbec N. ▪ Manzoni B. ▪ Petit Verdot. N.

MODELLO DI DOMANDA

ALL'UFFICIO SPECIALE DECENTRATO
SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE

DI

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1493 del 17.05.99 – art. da 11 a 15 e Reg. (CE) n. 1227/2000.
Domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneto per la produzione di

- vino a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)(3)
- vino a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.)(4)

I, sottoscritto
C.F. o Partita I.V.A....., nat. a
il..... residente nel Comune di.....
Fraz. o Località..... Via.....
Telefono.....

- nella qualità di (1) dell'Azienda Agricola ubicata
nel Comune di Fraz. o
Località.....
Via..... condotta (2).....
della superficie complessiva di ettari..... di cui ha..... coltivati a
vigneto, per la produzione di uva da vino, così distinti:
- ha..... di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti per la produzione del vino a
D.O.C.....(3);
- ha..... di vigneto per la produzione di vino ad Indicazione Geografica Tipica
(I.G.T.).....(4);

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1493/99 e del Regolamento Comunitario n. 1227/2000
l'autorizzazione alla ristrutturazione e riconversione del proprio vigneto per la produzione:

- del/i vino/i vino a D.O.C.....(3), nei terreni appresso specificati:
- del/i vino/i vino a I.G.T.(4) nei terreni di seguito indicati:

a) Reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi idonei alla meccanizzazione integrale delle
operazioni colturali:
ettari..... di vigneto a D.O.C.(3) in Comune di.....
Foglio..... particelle....., investimento L.;
ettari..... di vigneto a I.G.T.(4) in Comune di.....
Foglio..... particelle....., investimento L.;

b) Reimpianto di vigneti con sistemi non idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali:

ettari _____ di vigneto a D.O.C. _____ (3) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

ettari _____ di vigneto a I.G.T. _____ (4) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

c) Riconversione varietale dei vigneti mediante sovrinnesto (o reinnesto)

ettari _____ di vigneto a D.O.C. _____ (3) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

ettari _____ di vigneto a I.G.T. _____ (4) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

d) Adeguamento di vigneti con forma e sistemi di allevamenti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali:

ettari _____ di vigneto a D.O.C. _____ (3) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

ettari _____ di vigneto a I.G.T. _____ (4) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

e) Contemporanea attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti c) e d):

ettari _____ di vigneto a D.O.C. _____ (3) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

ettari _____ di vigneto a I.G.T. _____ (4) in Comune di _____,
Foglio _____ particelle _____, investimento L. _____;

I predetti interventi comportano un investimento totale di L. _____,
(_____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____), a cui corrisponde un contributo in conto capitale di L. _____, pari al 50% del predetto investimento totale.

I suddetti interventi possono essere realizzati in quanto il sottoscritto:

- per l'intervento indicato alla precedente voce _____) ha un diritto in portafoglio della superficie di ettari _____, proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie;
- per l'intervento indicato alla precedente voce _____) ha in possesso un diritto di reimpianto acquistato dalla superficie di ettari _____, acquistato da altro produttore;
- per l'intervento indicato alla precedente voce _____) si impegna ad estirpare entro il terzo anno dall'impianto, una equivalente superficie vitata;
- per gli interventi di cui alle voci c) d) e) dichiara che ha dei vigneti rispettivamente della superficie di ettari _____, ettari _____, ettari _____, per i quali sussistono i requisiti per attuare tali interventi;

SI IMPEGNA

a comunicare, all'Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale in indirizzo, dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, la richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi realizzati

ALLEGA

- Planimetria e certificato catastale dei propri vigneti
- Copia dei diritti di reimpianto in portafoglio
- Copia del diritto di reimpianto acquistato da altri produttori
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui si impegna, nel caso specifico, ad estirpare entro il terzo anno dall'impianto, una equivalente superficie vitata, corredata dalla dichiarazione con la quale il sottoscritto si impegna a presentare fidejussione sottoscritta, a favore dell'Amministrazione competente per territorio, per l'importo di Lire dieci milioni per ettaro:

FIRMA

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscritto.

NOTE

- 1) Proprietario, affittuario, legale rappresentante, etc...;
- 2) In economia diretta, in affitto, a mezzadria, etc....;
- 3) indicare il nome del vino, precisando se bianco o rosso nei casi in cui il disciplinare di produzione prevede tali specificazioni;
- 4) indicare il nome del vino, precisando se bianco o rosso nei casi in cui il disciplinare di produzione prevede tali specificazioni;



Area B
Produzioni
Dirigente
Area B
Produzioni
Dirigente
Area B
Produzioni
Dirigente

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

48

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli